911203

Direzione Centrale

Prestazioni Temporanee

Circolare n. 274

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Coordinatori generali, centrali

 e periferici dei Rami professionali

Ai Primari Coordinatori generali e

 Primari Medico legali

Ai Direttori dei Centri operativi

 e, per conoscenza,

Ai Consiglieri di amministrazione

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Artt. 21 e 22 della legge 28.2.87, n. 56.

Trasformazione del rapporto di apprendistato in

rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Assunzione di giovani diplomati. Integrazioni

salariali e prestazioni di disoccupazione.

Direzione Centrale

Prestazioni Temporanee

Roma, 3 dicembre 1991 Ai Dirigenti centrali e periferici

Circolare n. 274 Ai Coordinatori generali, centrali

 e periferici dei Rami professionali

 Ai Primari Coordinatori generali e

 Primari Medico legali

 Ai Direttori dei Centri operativi

 e, per conoscenza,

 Ai Consiglieri di amministrazione

 Ai Presidenti dei Comitati regionali

 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Artt. 21 e 22 della legge 28.2.87, n. 56.

 Trasformazione del rapporto di apprendistato in

 rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 Assunzione di giovani diplomati. Integrazioni

 salariali e prestazioni di disoccupazione.

 L'articolo 21 della legge 28.2.87, n. 56,

stabilisce che il datore di lavoro che trasformi il rapporto

di apprendistato di cui alla legge 19.1.55 n. 25 in rapporto

di lavoro a tempo indeterminato continui a versare la

contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti e

per la durata di un anno a decorrere dalla data della

trasformazione del rapporto.

 Del pari, il datore di lavoro che assume a tempo

indeterminato giovani in possesso di diploma di qualifica

conseguito presso un istituto professionale o di attestato

di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge 21

dicembre 1978, n. 845 e' autorizzato a versare per sei mesi

la contribuzione dovuta nella misura stabilita per gli

apprendisti.

 Tuttavia, ai fini delle integrazioni salariali e

della assicurazione per la disoccupazione involontaria, sia

nella ipotesi contemplata nell'art. 21 che in quella

prevista dall'art. 22 della menzionata legge 56/87, lo

status dei lavoratori interessati non differisce da quello

dei lavoratori a tempo indeterminato e su di esso quindi non

produce alcun effetto la circostanza che per gli stessi

interessati il datore di lavoro effettui il versamento

contributivo come per gli apprendisti.

 Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione

con l'allegata deliberazione n. 57 del 13 settembre 1991 ha

stabilito che i lavoratori su indicati possono beneficiare

delle integrazioni salariali, sussistendo, beninteso, le

condizioni di legge.

 Con la stessa deliberazione e' stato altresi'

stabilito che ai fini della maturazione dei requisiti di

assicurazione e di contribuzione richiesti per fruire delle

prestazioni di disoccupazione, i periodi di effettiva

attivita' lavorativa, svolta negli archi temporali di cui ai

citati artt. 21 e 22, devono equipararsi a periodi coperti

da contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

 Sul piano operativo, con riguardo alle integrazioni

salariali, si precisa che non occorre formulare per i

lavoratori in parola una specifica domanda.

 E' sufficiente che il datore di lavoro sul mod. IGi

15 evidenzi il numero dei lavoratori in questione ed alleghi

la documentazione attestante la trasformazione del rapporto

di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

ovvero l'assunzione dei giovani diplomati in possesso del

diploma o dell'attestato previsto dalla legge.

 Per cio' che concerne le prestazioni di

disoccupazione, si fa presente che le relative domande

dovranno essere presentate con le consuete modalita',

corredate dalla documentazione su indicata.

 IL DIRETTORE GENERALE